

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

A decorrere dal 1° Gennaio 2021 è stato istituito il **canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e occupazione di suolo pubblico**, che **sostituisce**:

- TOSAP** – tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
- COSAP** – canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ICPDPA** – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- CIMP** – canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
- il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.**

Il canone ha, quindi, una doppia natura: è dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e/o per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Il presupposto del canone è:

- a. l’**occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b. la **diffusione** di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è **dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione** ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il canone è **determinato in base** alla durata, alla superficie, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l’occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.

CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026**, enunciano un principio di diritto chiaro e di portata generale, affermando che il canone unico patrimoniale possiede natura tributaria *“in ogni caso”*. Ai fini della qualificazione CUP, la Corte richiama i criteri elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 124 del 2025. Secondo i giudici un prelievo si considera di natura tributaria quando soddisfa alcuni requisiti fondamentali.

Primo, c’è la **doverosità della prestazione**: il soggetto passivo è obbligato a pagare per legge, senza possibilità di negoziare o esercitare discrezionalità, e questo pagamento comporta una riduzione definitiva del patrimonio.

In secondo luogo, deve esserci l’**assenza di un rapporto sinallagmatico**:

- il pagamento non genera una controprestazione specifica da parte dell’ente;
- non esiste quindi un rapporto di scambio o contrattuale tra il soggetto passivo e l’amministrazione;

infine, c’è il **presupposto economicamente rilevante** in quanto il tributo è legato a eventi che generano capacità contributiva e le risorse ottenute dal prelievo sono destinate a finanziare la spesa pubblica.

Questi criteri devono essere valutati in modo sostanziale, indipendentemente dal nome o dalla denominazione formale che la legge attribuisce al prelievo (ad esempio, anche un “canone patrimoniale” può essere considerato un tributo se soddisfa tali requisiti). La Corte di Cassazione, in fatti, con la sentenza n. 12225/2026, ha confermato che il Canone Unico Patrimoniale (CUP), pur essendo chiamato “patrimoniale”, ha una natura tributaria “in ogni caso”, poiché rispetta pienamente i requisiti sopra menzionati.

Trasmissione delle tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria al MEF

La Deliberazione di Giunta Comunale con cui sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone

mercatale dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) entro il 14 ottobre. La mancata trasmissione della delibera può portare all'inefficacia delle decisioni prese dall'ente locale. È importante che la delibera tariffaria, come quelle che approvano le aliquote IMU e le tariffe TARI venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026. Il MEF pubblicherà le aliquote e le tariffe comunicate dagli enti entro il 28 ottobre successivo. Il comune dovrà prestare particolare attenzione a rispettare questi adempimenti in modo corretto e tempestivo, per evitare gravi conseguenze sul gettito dell'ente.

Contraddittorio preventivo e accertamento esecutivo

La fattispecie imponibile richiede l'applicazione del contraddittorio preventivo e dell'istituto dell'accertamento con adesione secondo quanto stabilito dall'art. 6-bis, comma 3, della Legge n. 212/2000. Per cui, il contribuente ha un termine di 60 giorni dal ricevimento dello schema di contraddittorio per presentare le proprie controdeduzioni. In alternativa può accedere e ottenere una copia degli atti del fascicolo. Se non si attiene a questo termine, l'ente procede con l'emissione e la notifica dell'avviso di accertamento impositivo ex art. 1 comma 792 legge 160/2019, rispettando i termini di decadenza previsti dall'art. 1 comma 161 della legge finanziaria 2007.

Il soggetto passivo, una volta ricevuto lo schema di atto propedeutico al contraddittorio preventivo, oltre a prestare acquiescenza, avrà due possibilità:

1. potrà presentare delle osservazioni nei 60 giorni successivi come sopra indicato;
2. potrà presentare, nei 30 giorni successivi all'atto di accertamento, un'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione (nuovo articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 218/1997).

Solo nel primo caso si attiverà il contraddittorio preventivo che in caso di successivo esito negativo con l'emissione dell'atto di accertamento definitivo renderà più celere l'eventuale ulteriore accertamento con adesione, posto che nella fase del contraddittorio sono state affrontate le ragioni del contendere.

Ricorsi

Avverso l'avviso di accertamento esecutivo per **canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e occupazione di suolo pubblico**, il contribuente e i soggetti obbligati in solido possono, entro sessanta giorni dalla notifica, impugnare l'atto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 546/1992. La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi. Tale obbligo, invece, non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro. In tali ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il comma 3 dell'articolo 16 bis, prevede l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023) salvo i casi previsti dall'art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992. Ne deriva che anche per le controversie fino a 3.000,00 euro sussiste l'obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024. Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito telematico dello stesso e dei documenti che intende produrre sul Portale della Giustizia Tributaria, ad eccezione dei ricorsi depositati dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente per i quali, oltre al deposito telematico, è possibile costituirsi in giudizio secondo le modalità tradizionali di cui all'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per i ricorsi notificati dal 2 settembre 2024 è ammesso solo il deposito telematico. Il ricorso è soggetto al contributo unificato di cui al d.P.R. n.115/2002. In caso di tempestiva proposizione del ricorso si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni.

COSA FARE

1. Chi intende **occupare aree e spazi pubblici** deve chiedere la relativa autorizzazione agli uffici competenti al rilascio:

- SUAP** per i procedimenti riferiti ad attività economiche, commercio, associazioni, manifestazioni e forme analoghe;
- Ufficio Tecnico** per cantieri edili pubblici e privati, installazioni di sottoservizi, cantieri vari, traslochi e attività analoghe;
- SUE** per le occupazioni riferite ad installazioni pubblicitarie (es. impianti di pubblicità o propaganda, cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari), lungo strade comunali o all'interno dei centri abitati, ed altre strutture per le quali è necessario un titolo edilizio;

2. Chi intende installare insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende e tutti gli altri oggetti che, a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo, di tipo fisso o temporaneo, **senza occupare aree e spazi pubblici** deve comunque richiedere il nulla osta al **SUE**.

Le domande di autorizzazione citate (punti 1. e 2.) possono essere presentate da privati cittadini alla Posta Elettronica Certificata del Comune, firmate digitalmente o allegando la scansione di un documento d'identità del sottoscrittore.

3. Chi intende **esporre o diffondere messaggi pubblicitari** non soggetti ad autorizzazione (es. affissioni di manifesti, esposizione di locandine, vetrofanie e targhe professionali, distribuzione di volantini), deve presentare una semplice comunicazione di esposizione pubblicitaria.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata nuova comunicazione/dichiarazione.

MODALITÀ CALCOLO TARIFFE

Per le **occupazioni di suolo pubblico**:

- è applicata la tariffa annua nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
- è applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

Per le **esposizioni pubblicitarie**:

- è applicata la tariffa annua nel caso in cui l'esposizione si protragga per l'intero anno solare;
- è applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui la diffusione pubblicitaria si protragga per un periodo inferiore all'anno solare;

Con deliberazione di Giunta Comunale sono state approvate le Tariffe Canone Unico Patrimoniale.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, e, in ogni caso, il versamento deve avvenire prima dell'occupazione del suolo, o dell'esposizione dei messaggi pubblicitari.

Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissate le scadenze per il versamento del canone per le occupazioni e per le esposizioni permanenti.

RIFLESSI SUL BILANCIO DELL'ENTE

Il passaggio di un'entrata da patrimoniale (es. canone per un servizio) a tributaria (es. imposta o tassa) per un ente locale comporta profonde conseguenze. Dal punto di vista finanziario, non si tratta solo di una riclassificazione, ma di un cambiamento nella natura coattiva del credito che impatta sulla gestione delle riscossioni e sul rischio di insolvenza. Secondo l'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011), l'entrata esce dal **Titolo III°** (Entrate extratributarie) ed entra nel **Titolo I°** (Entrate tributarie).

Impatto sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

- **Entrate Patrimoniali (Titolo III°):** Spesso presentano un'elevata percentuale di morosità legata alla natura negoziale del rapporto. Richiedono accantonamenti al FCDE significativi nel bilancio di previsione.

- **Entrate Tributarie (Titolo I°):** Godono di privilegi e procedure di riscossione coattiva più snelle. La stima della percentuale di inesigibilità solitamente si riduce, migliorando la capacità di spesa dell'ente.

Competenza Finanziaria e Accertamento

Se l'entrata è di natura patrimoniale, l'accertamento avviene sulla base di contratti o atti di concessione. Diventando tributo, l'accertamento segue le regole della competenza finanziaria potenziata ed è determinato dalle **liste di carico o Ruoli** o dalle tariffe deliberate dall'ente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ❑ Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi dal 816 al 836;
- ❑ Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale che deve essere adeguato, ove non lo fosse, alla **Sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026 della Cassazione a sezioni riunite** che definisce il prelievo un'entrata di natura tributaria.
- ❑ Regolamento generale delle entrate comunali
- ❑ Deliberazione di Giunta Comunale con cui sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.